

CIRCOLARE INFORMATIVA 14/2020

19 DICEMBRE 2020

DECRETO NATALE DECRETO N. 172 DEL 18.12.2020

**Gentile Cliente,**

con la presente circolare si pone l'attenzione sulle principali misure contenute nel **DECRETO NATALE**

*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*

Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Natale (D.L. n. 172/2020)** contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Il periodo delle festività natalizie subisce le conseguenze di una pandemia che non accenna a rallentare. Infatti, il Governo vara, con un nuovo decreto legge, **misure stringenti** che consistono in **vero e proprio lockdown da zona rossa** per i festivi e prefestivi con chiusura pressoché totale delle attività economiche e della ristorazione, anche se per questo settore sono previsti nuovi ristori, mentre, per gli altri giorni l'Italia subirà le limitazioni previste per la **zona arancione**.

Analizziamo in seguito **le misure contenute nel decreto** sintetizzando cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

## MISURE URGENTI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI INIZIO ANNO

### ARTICOLO 1

*24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio*

Per tutti i giorni prefestivi (**vigilie e i sabati**) e i festivi (**Natale, Santo Stefano, primo dell'anno, befana e domeniche**) l'Italia sarà in **zona rossa**.

Pertanto, è previsto:

- ✓ il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all'interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza)
- ✓ **la chiusura dei negozi al dettaglio** (quindi i negozi all'ingrosso restano aperti), tranne le **farmacie**, le parafarmacie, le **edicole**, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività
- ✓ la **chiusura dei mercati** di generi non alimentari
- ✓ la **chiusura degli esercizi di ristorazione** ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
- ✓ la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto
- ✓ la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a **parenti e amici non conviventi**.

Infatti, è consentito lo spostamento verso **una sola abitazione privata**, ubicata nella medesima regione, **una sola volta al giorno**, nei limiti di **due persone**, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una **piccola eccezione** al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

*28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio*

In tutta Italia si applicano le regole per la **zona arancione**.

Ciò vuol dire che vige:

- ✓ il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

- ✓ la **sospensione delle attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c'è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un **comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una **eccezione**: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (**fino a 5.000 abitanti**) in un raggio di **massimo 30 Km**, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

## NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RISTORAZIONE

### ARTICOLO 2

Il decreto stanziava, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle **attività dei servizi di ristorazione** di cui al gruppo **ATECO56** (allegato 1 al D.L. e tabella riportata in seguito), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA **dal 1° dicembre**.

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un **massimo di 150.000 euro**) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L'accredito avverrà **in automatico**, a cura dell'Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un'apposita istanza.

Codice ATECO	Attività
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto

Codice ATECO	Attività
561030	Gelateria e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento

**Cordiali saluti**

*Dott. Antonio Procida*

*Dott. Pietro Vivone*

*Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa*